



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 3638/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare II

Ai. Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifica modalità di pagamento delle tasse automobilistiche"
(Reg.Gen.n.442)**

Ad iniziativa del consigliere Giuseppe Sarnataro

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

9 MAR. 2009

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La Legge 28 Febbraio 1983 individua i soggetti, veicoli e natanti, soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche.

Tale pagamento è dovuto per l'intero periodo fisso stabilito dalla legge in relazione alle caratteristiche ed al tipo di alimentazione del veicolo e deve essere effettuato in via anticipata per l'intero anno indipendentemente dalla eventuale perdita di possesso che può avvenire durante l'anno d'imposta.


La tassa automobilistica è una tassa di possesso che deve, proprio per questo principio, essere versata da chi risulta essere proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento.

Sono previsti casi nei quali è possibile ricevere un rimborso per pagamenti non effettuabili e che sono:

- la duplicazione del pagamento come i versamenti per lo stesso veicolo effettuati più volte per lo stesso anno;
- il pagamento eccessivo come i versamenti effettuati in misura superiore al dovuto rispetto alla potenza del veicolo o per tasse o sovrattasse non corrispondenti al tipo di veicolo;
- il pagamento non dovuto per interruzione momentanea o definitiva dell'obbligo.

La Regione Campania, attraverso l'approvazione del presente provvedimento legislativo, potrà modificare tale disposto e correlare il pagamento della tassa di possesso automobilistico al reale possesso del veicolo nel periodo di effettiva proprietà dello stesso, garantendo il rispetto di un diritto di equità di trattamento per tutti i proprietari contribuenti.

Vanno infine considerati gli ulteriori vantaggi derivanti dalla possibilità di rendere possibili sia la scadenza unica di pagamento, oggi differenziate a seconda del mese di immatricolazione del veicolo, che la semplificazione degli obblighi tributari a carico dei contribuenti, con evidenti vantaggi per le finanze pubbliche attraverso un aumento delle entrate e per l'amministrazione con uno snellimento delle procedure e dei sistemi di gestione degli uffici tributari regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Al fine di garantire il diritto di una equità di trattamento per tutti i proprietari contribuenti, il principio del pagamento della tassa automobilistica quale tassa di possesso ed allo scopo di semplificare e razionalizzare l'azione amministrativa, si statuisce l'obbligo al pagamento della tassa automobilistica solo per l'effettivo periodo nel quale il possessore del veicolo ne risulta proprietario.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

In caso di passaggi di proprietà di un veicolo per il quale è già stato effettuato il pagamento, alla data dell'atto di vendita, viene riconosciuto il diritto al rimborso per il precedente possessore e l'obbligo del pagamento della tassa per il nuovo proprietario.